

Prot. n. 56953 - 30/8

- SINDACO



Il Presidente

Roma, 29 Agosto 2022
Prot. n. 4661 / Presidenza

Preg.mo
Dott. Gianguido D'Alberto
Sindaco della Città di Teramo

e, pc Preg.mo
Dott. Giancarlo Abete
Presidente LND

Spett.le
LND - Dipartimento
Interregionale

Spett.le
LND - CR Abruzzo

: riscontro nota del 26 agosto 2022 avente ad oggetto "*Procedura ex art. 52, comma 10 NOIF mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse. Istanza società SSD Città di Teramo. Lettera di gradimento;*

riscontro nota del 29 agosto 2022 avente ad oggetto "*Istanza di esame della richiesta di ammissione in soprannumero, in serie D o, in via subordinata al Campionato di Eccellenza regionale, ex art. 52, comma 10 NOIF*".

Gentilissimo Sig. Sindaco,

in spirito di leale collaborazione riscontro la nota in epigrafe indicata per rappresentare quanto segue.

L'art. 52, comma 10, delle NOIF così testualmente recita:

"In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero....."

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Il Presidente

Dalla semplice lettura della riportata disposizione emerge evidente come la procedura dalla stessa prevista non individui un obbligo in capo alla federazione ma esclusivamente una facoltà (*“il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, potrà consentire”*).

Nel caso di specie questa Presidenza federale, anche *“d’intesa con il Presidente della LND”*, ritiene che nel superiore interesse del sistema calcio in generale e del sistema dilettantistico in particolare, si possa avviare la procedura *de qua* esclusivamente con riferimento al Campionato Regionale di Promozione.

Ed infatti il giudizio proposto innanzi agli organi di giustizia amministrativa dalla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. avverso il provvedimento di non ammissione al Campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2022/2023, nonché *“per l’accertamento del titolo/diritto della società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2022/2023”*, si è concluso in sede cautelare soltanto nella giornata di venerdì 26 agosto con la pubblicazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n° 4046/2022.

Orbene, alla data odierna, i gironi ed i relativi calendari del Campionato Interregionale, sono stati già predisposti con avvio della competizione già programmato per il prossimo 4 settembre (ad eccezione del Girone H interessato da una pronuncia giurisdizionale) e la Coppa Italia Serie D ha già avuto avvio con la disputa in data 21 agosto u.s. del turno preliminare e successivamente del primo turno.

Ne consegue che la partecipazione di una società della Città di Teramo al Campionato Interregionale avrebbe ripercussioni sul regolare svolgimento dello stesso campionato, nonché sul regolare svolgimento della Coppa Italia Serie D.

A tal proposito, deve evidenziarsi che la Federazione ha da sempre avviato la procedura ex art. 52, comma 10, delle NOIF, anteriormente alla composizione dei gironi ed alla individuazione dei relativi calendari delle richiamate competizioni ufficiali.

Analoghe valutazioni sono ad effettuarsi con riferimento al Campionato Regionale di Eccellenza per il quale sono già stati predisposti i relativi gironi ed il conseguente calendario con avvio della competizione il 4 settembre e con la *“Coppa Italia di eccellenza”* che ha avuto avvio il 20/21 agosto 2022.

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911
www.figc.it - P. Iva 01357871001



Al contrario é invece possibile avviare la procedura ex art. 52, comma 10, delle NOIF con riferimento al Campionato Regionale di Promozione per il quale ad oggi non sono stati predisposti i relativi giorni.

Cordiali saluti,